

IV COMMISSIONE PERMANENTE

**RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI**

al

DISEGNO DI LEGGE N. 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

presentato dalla Giunta regionale il 29 febbraio 2024

approvato nella seduta del 19 marzo 2024

## DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

<<Art. 3 bis  
(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/2002)

1. All'articolo 3 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.>>;

b) al comma 4 le parole: <<di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni,>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE,>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

Per finalità di chiarezza e correttezza normativa, l'emendamento intende aggiornare i riferimenti normativi citati all'articolo 3 della legge 14/2002 con riguardo alle vigenti direttive UE in materia di appalti di lavori e di servizi, a seguito dell'abrogazione delle direttive del 2004. In particolare, la direttiva 2004/18/CE (relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi) è stata sostituita dalla vigente direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici mentre la 93/38/CEE (sulle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni) è stata sostituita dalla vigente direttiva 2014/25/UE (sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali).

Le direttive del 2014 sono state adottate dal legislatore europeo in un'ottica di semplificazione e modernizzazione degli appalti pubblici, anche al fine di contemperare gli interessi del mercato e della concorrenza con quelli ambientali e sociali e sono state recepite a livello nazionale, in un primo momento dal d.lgs. 50/2016 e da ultimo dal d.lgs. 36/2023 (vigente Codice dei contratti pubblici).

Si ricorda che in materia di direttive europee, anche la Regione ha un ruolo nel loro recepimento, attuandole nelle materie di propria competenza legislativa, ai sensi della legge regionale 10/2004 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della

**EMENDAMENTO 3 bis.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

normativa dell'Unione europea). Peraltro, già la legge regionale 14/2002 recepiva le direttive allora vigenti, in assenza di un organico codice nazionale dei contratti pubblici. Quindi, a più di venti anni di distanza, a seguito della entrata in vigore del nuovo e apprezzato Codice appalti e tenuto conto della restrittiva giurisprudenza costituzionale sulla competenza regionale in materia di contratti pubblici, si coglie l'occasione per un compiuto recepimento a livello regionale, anche formale, della vigente normativa europea.

**PRESENTATO L'11/03/2024**

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024**

**ESITO DELL'ESAME: APPROVATO**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024**

**EMENDAMENTO 3 bis.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento modificativo

### Art. 4

*(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 14/2002)*

1. la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

<<c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

<<10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 4), della direttiva 2014/24/UE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatrice e previsionale della spesa. Per la programmazione dei lavori pubblici degli Enti del Servizio Sanitario regionale trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).>>.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende integrare alla modifica del comma 10 già prevista nel ddl il riferimento aggiornato alla pertinente direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici. La definizione di "organismo di diritto pubblico" rimane peraltro immutata rispetto alla previgente direttiva 2004/18/CE, ed è fatta propria anche dal codice nazionale (d.lgs. 36/2023, allegato I.1, art. 1, comma 1, lett. e)).

**PRESENTATO** L'11/03/2024

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd.** 19/03/2024

**EMENDAMENTO 4.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi  
Emendamento aggiuntivo

### Art. 4

*(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 14/2002)*

1. Alla lettera c) del comma 1 dopo le parole <<comma 10>> sono aggiunte le seguenti:

<<le parole <<di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE>> sono sostituite dalle seguenti <<di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4) della direttiva 2014/24/UE>> e >>.>>

Nota: il primo paragrafo del comma 10 dell'articolo 7 della L.R. 14/2002 così come modificato dal presente emendamento:

“10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, punto 4) della direttiva 2014/24/UE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatoria e previsionale della spesa”.

Si toglie anche in questo articolo il riferimento alla Direttiva 2004/18/CE non più in vigore.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 18/03/2024

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024

**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd**19/03/2024

**EMENDAMENTO 4.2**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente Giunta regionale  
Emendamento modificativo

Art. 6

*(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 14/2002)*

1. la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

<<c) i commi da 8 a 11 sono abrogati.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende aggiungere l'abrogazione del comma 8, ormai ridondante. Oltre a riferirsi a una direttiva ormai obsoleta, il comma è superfluo in quanto è il codice nazionale e la normativa UE a disporre che ai lavori o servizi superiori alla soglia europea si applichino le norme europee, dove la Regione non ha spazio di manovra. A fini di chiarezza e semplificazione normativa si propone dunque l'abrogazione del comma 8, oltre a quelle già previste nel ddl.

**PRESENTATO L'11/03/2024**

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024**

**ESITO DELL'ESAME: APPROVATO**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024**

**EMENDAMENTO 6.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento sostitutivo

### **Art. 9**

*(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 14/2002)*

1. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

### **<<Art. 9**

*(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 14/2002)*

1. All'articolo 16 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<in economia>> sono sostituite dalle seguenti: <<in amministrazione diretta>>;
- b) al comma 4 le parole: <<progettazione definitiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<progettazione di fattibilità tecnico-economica>>.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

Si coordina l'articolo 16 della legge 14/2002 alla nuova formulazione dell'articolo 23 della stessa, come modificato da separato emendamento sui lavori in amministrazione diretta.

**PRESENTATO L'11/03/2024**

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024**

**ESITO DELL'ESAME: APPROVATO**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024**

**EMENDAMENTO 9.1**

## DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

<<Art. 9 bis  
(Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 14/2002)

1. L'articolo 23 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 23  
(Lavori in amministrazione diretta)

1. La realizzazione di lavori in amministrazione diretta può essere disposta compatibilmente con i requisiti di idoneità organizzativa e di organico posseduti dall'amministrazione competente.
2. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale e dei mezzi propri dell'amministrazione; il responsabile unico del progetto acquista i materiali, e acquista e noleggia i mezzi e quanto necessario per la realizzazione dell'opera.
3. Ai fini del calcolo dell'importo di progetto dei lavori eseguiti in amministrazione diretta di competenza della Regione, nel quadro economico non si tiene conto degli oneri del personale di cui al comma 2.
4. Il responsabile unico del progetto può procedere ad affidamento a terzi di particolari tipologie di lavorazioni che concorrono alla realizzazione dell'opera.
5. Con regolamento sono definite le tipologie dei lavori che si possono eseguire in amministrazione diretta e le relative modalità di esecuzione.>>>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La proposta di modifica nasce dall'esigenza di adeguare l'articolo 23 recante "Lavori in economia" della LR 14/2002 all'attuale normativa dettata dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023.

Si ricorda che nel tempo la disciplina nazionale sui lavori in economia è stata resa progressivamente oggetto di modifica.

In particolare, già il d.lgs. 163/2006 all'art.125 disciplinava i lavori, servizi e forniture "in economia" e prevedeva due modalità di affidamento: amministrazione diretta e procedura di cottimo fiduciario. I lavori in economia erano ammessi per importi non superiori a 200 mila euro.

Successivamente, il codice dei contratti entrato in vigore nel 2016 (d.lgs. 50/2016), non ha previsto alcuna disciplina per le procedure in economia, se non per il solo settore dei beni culturali.

Anche la vigente disciplina del d.lgs. 36/2023 sui contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea non contiene un riferimento specifico ai lavori e servizi da realizzare in economia (amministrazione diretta, cottimo). Purtuttavia, i lavori e servizi in amministrazione diretta sono richiamati dall'art. 37, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 36/2023 al solo scopo di escluderne l'inserimento nella programmazione dei lavori pubblici.

**EMENDAMENTO 9 bis.1**



## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Tenuto conto del predetto richiamo, anche alla luce del principio di auto-organizzazione amministrativa sancito dall'art. 7, comma 1, del nuovo Codice dei contratti, in base al quale "Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea", si evince che permane la facoltà di realizzare lavori e servizi in amministrazione diretta, trattandosi di una forma di auto-produzione alternativa all'affidamento in house.

In assenza di soglie di importo, la realizzazione di lavori e servizi in amministrazione diretta potrà essere disposta compatibilmente con i requisiti di idoneità organizzativa e di organico posseduti dalla stazione appaltante (cfr. Parere MIT n. 2235/2023).

Si rammenta che l'Amministrazione regionale, analogamente ad altri enti regionali (EDR, Consorzi di bonifica, ...) ha alle proprie dipendenze operai assunti per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta, (circa 150 operai edili o agricolo forestali) ed è quindi importante mantenere nell'ambito della normativa regionale tale istituto al fine di garantire il prosieguo delle attività da questi svolte.

**PRESENTATO** L'11/03/2024

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd.** 19/03/2024

**EMENDAMENTO 9 bis.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi  
Emendamento aggiuntivo

Art. 9

*(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 14/2002)*

1. Dopo l'articolo 9 bis è aggiunto il seguente:

<<Art. 9 ter  
(Modifica all'articolo 37 della legge regionale 14/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 14/2002 le parole <<per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono disciplinate dalla direttiva 2004/18/CE>> sono sostituite dalle seguenti <<sono disciplinate dagli articoli 84 e 85 del decreto legislativo 36/2023.>>.

Nota: Si toglie il riferimento alla obsoleta Direttiva 2004/18/CE per la pubblicità degli appalti sia a livello nazionale che comunitario.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 18/03/2024

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024

**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd.** 19/03/2024

**EMENDAMENTO 9 ter.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento modificativo

### Art. 11

*(Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14/2002)*

1. Al comma 4 dell'articolo 50 della legge regionale 14/2002, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: <<la perizia sommaria di spesa delle opere da eseguirsi in economia>> sono sostituite dalle seguenti: <<le eventuali perizie sommarie di spesa>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

Si coordina l'articolo 50 della legge 14/2002 alla nuova formulazione dell'articolo 23 della stessa, come modificato da separato emendamento sui lavori in amministrazione diretta. Il termine obsoleto "opere in economia" viene soppresso.

**PRESENTATO L'11/03/2024**

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024**

**ESITO DELL'ESAME: RITIRATO**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024**

**EMENDAMENTO 11.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi  
Emendamento aggiuntivo

Art. 11

*(Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14/2002)*

1. La lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<< a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<La Giunta regionale approva i progetti di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo di lavori pubblici, nonché la perizia sommaria di spesa delle opere da eseguirsi in economia. La Giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto esecutivo e della perizia sommaria di spesa delle opere al direttore regionale competente per materia e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 18/03/2024  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024  
**ESITO DELL'ESAME:** NON APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd.** 19/03/2024

**EMENDAMENTO 11.1.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento modificativo

Art. 11

*(Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14/2002)*

1. Dopo la lettera b) dell'articolo 11 è inserita la seguente:

<<b bis) il comma 6 è abrogato.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

il presente emendamento ha lo scopo di coordinare l'articolo 50 della legge regionale 14/2002 con l'emendamento proposto in materia di lavori in amministrazione diretta di cui all'articolo 23 della legge regionale 14/2002.

**PRESENTATO L'11/03/2024**

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024**

**ESITO DELL'ESAME: APPROVATO**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024**

**EMENDAMENTO 11.2**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento sostitutivo

### Art. 12

*(Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 14/2002)*

1. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

### <<Art. 12

*(Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 14/2002)*

1. All'articolo 51 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<L'Amministrazione regionale è autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Amministrazione regionale, gli Enti di decentramento regionale e gli altri enti regionali sono autorizzati>>;

b) i commi 1 bis e 1 ter sono abrogati;

c) al comma 1 quater, dopo le parole: <<oggetto della delegazione,>> sono inserite le seguenti:<<in applicazione del comma 4 dell'articolo 56,>>;

d) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: <<e loro consorzi>> sono inserite le seguenti:<<ed eventuali loro società in-house>>;

e) la lettera c) del comma 2 è abrogata;

f) alla lettera a) del comma 7, dopo le parole: <<dei progetti>> sono inserite le seguenti: <<e la loro approvazione>>;

g) la lettera a bis) del comma 7 è abrogata;

h) la lettera b) del comma 7 è sostituita dalla seguente: <<b) il soggetto a cui spetta l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili, fatto salvo il caso in cui l'ente delegante provveda direttamente;>>;

i) le lettere c) ed e) del comma 7 sono abrogate;

j) alla lettera f) del comma 7, le parole: <<all'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'ente delegante>>;

k) la lettera g) del comma 7 è sostituita dalla seguente: <<g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario;>>;

## **EMENDAMENTO 12.1**

## DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

l) la lettera h) del comma 7 è abrogata;

m) il comma 9 è abrogato;

n) il comma 10 è sostituito dal seguente: <<Il soggetto delegatario relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite il soggetto delegante, sullo stato di attuazione delle deleghe.>>;

o) il comma 10 bis è abrogato.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

Il presente emendamento, nel prevedere l'abrogazione (oltre che le modifiche) di diversi commi, in generale vuole semplificare la vigente disciplina regionale sull'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva con l'obiettivo di riservare il ricorso a tale fattispecie di delega a materie di esclusiva competenza regionale, ove non sia possibile assegnare contributi al soggetto delegato. Il principio dell'azione amministrativa deve essere che se un ente, sia esso Regione o anche altri enti regionali quali in primis gli EDR, risulti in possesso della capacità organizzativa, tecnica e amministrativa per progettare, appaltare e realizzare, allora procede direttamente. Solo in assenza di adeguata capacità allora assegna ad altri soggetti le risorse per farlo, piuttosto che delegare.

La delegazione si è infatti dimostrata nel tempo uno strumento di allungamento dei procedimenti amministrativi e non di semplificazione. Specie alla luce dei nuovi principi di realizzazione dell'opera pubblica, come ben esplicitati dal Codice appalti di cui al d.lgs. 36/2023 agli articoli 1 ss. (in particolare principi del risultato e della fiducia), l'istituto deve essere reso oggetto di ridimensionamento nel suo utilizzo.

Se poi, per motivi di competenza esclusiva si può solo delegare, allora va limitato al minimo il passaggio di atti al delegante. Va quindi esclusa ogni approvazione di progetti da parte del delegante. Semmai, al delegante viene riservata un'alta sorveglianza a fronte di indirizzi resi a monte al delegatario (quali ad es. indirizzi sulla progettazione), partendo dal presupposto che è sufficiente la definizione di indicatori di risultato concordati in sede di affidamento della delegazione (es. km di strade, metri di scogliera, mq di immobile, etc.), con potere dovere al soggetto delegato di approvare le progettualità, le varianti in corso d'opera, ecc. e quant'altro all'interno del quadro economico (alla stregua della modalità contributo) e con solo obbligo di rendicontazione degli indicatori di impatto/risultato (e ovviamente Certificato di regolare esecuzione). Inoltre, la riformulazione del comma 10 ha la finalità di garantire un monitoraggio annuale sullo stato di attuazione fisico, procedurale e finanziario delle delegazioni in essere, anche con presa d'atto della Giunta regionale.

**PRESENTATO** L'11/03/2024

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd.** 19/03/2024

**EMENDAMENTO 12.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: CAPOZZI  
Emendamento aggiuntivo

Art. 20

*(Modifica della denominazione responsabile unico del procedimento)*

1. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Nelle leggi regionali, dopo le parole <<responsabile unico del procedimento>> oppure dopo le parole <<responsabile del procedimento>> sono aggiunte le seguenti <<o responsabile unico del progetto>>.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 18/03/2024  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024  
**ESITO DELL'ESAME:** NON APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 00 dd.** 19/03/2024

**EMENDAMENTO 20.1**



## DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento aggiuntivo I

1. Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

<<Art. 20 bis

*(Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale)*

1. Gli enti locali beneficiari dei contributi per i progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), possono provvedere per la realizzazione dei medesimi progetti, per qualunque tipologia dagli stessi prevista, tramite l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva agli enti locali individuati come capofila o agli altri enti locali facenti parte del medesimo progetto. Con l'atto di delegazione sono definiti le modalità, le condizioni e i termini regolanti il rapporto tra il soggetto delegante e il soggetto delegatario.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende consentire agli enti locali beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale di cui all'articolo 7 ter della LR n. 14/2015 di provvedere alla realizzazione dei progetti medesimi per il tramite di delegazione amministrativa intersoggettiva agli enti locali individuati come capofila. Detti enti locali (capofila e non) sono individuati dalla graduatoria approvata con decreto del Direttore del Servizio gestione fondi comunitari n. 60814/2023.

L'emendamento viene presentato dall'Assessore Amirante su richiesta dell'Assessore Zilli. In particolare, lo stesso è finalizzato a rendere più sicura la pronta realizzabilità di interventi già finanziati dall'amministrazione regionale e di competenza della direzione centrale Finanze.

**PRESENTATO L'11/03/2024**

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024**

**ESITO DELL'ESAME: APPROVATO**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024**

**EMENDAMENTO 20 bis.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente Giunta regionale  
Emendamento modificativo

### Art. 21 (Disposizione transitoria)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23 della legge regionale 14/2002, come sostituito dall'articolo 9 bis, continua ad applicarsi la normativa previgente.

1 ter. Alle delegazioni amministrative di cui all'articolo 51 della legge regionale 14/2002 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

Il presente emendamento pone due disposizioni transitorie in coordinamento alle modifiche degli articoli 23 e 51 della LR 14/2002.

**PRESENTATO** L'11/03/2024

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd.** 19/03/2024

## **EMENDAMENTO 21.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento aggiuntivo

1. Nel capo III è inserito il seguente:

<<Art. 21 bis  
(Modifica all'articolo 34 della legge regionale 5/2007)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 34 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

<<3 ter. Nelle more del provvedimento di cui al comma 3 bis, è comunque dovuto dal Comune l'invio all'Amministrazione regionale, in forma digitale, degli strati informativi modificati rispetto al Piano paesaggistico regionale, di eventuali nuovi strati e di quelli relativi all'azzoneamento di PRGC derivato dalla conformazione. Tali strati sono parte integrante della documentazione tecnica dello strumento urbanistico conformato.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende richiamare l'esigenza e l'obbligo della continuità nella trasmissione dei dati e degli strati informativi dei piani dai Comuni alla Regione, in funzione del necessario e progressivo aggiornamento del PPR e dell'azzoneamento urbanistico comunale, nella fattispecie procedurale di conformazione che prevede la conferma di esecutività regionale.

**PRESENTATO L'11/03/2024**

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024**

**ESITO DELL'ESAME: APPROVATO**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024**

**EMENDAMENTO 21 bis.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento modificativo

Art. 22

*(Modifica all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007)*

Emendamento modificativo all'articolo 22

1. Al comma 2 bis, lettera b) dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007, come inserito dall'articolo 22, la parola: <<modificati>> è sostituita dalla seguente: <<modificato>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende correggere un mero errore materiale, in quanto l'aggettivo "modificato" si riferisce allo strumento urbanistico comunale.

**PRESENTATO L'11/03/2024**

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024**

**ESITO DELL'ESAME: APPROVATO**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024**

**EMENDAMENTO 22.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

<<Art: 22 bis  
(Modifica all'articolo 60 della legge regionale 5/2007)

1. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 5/2007, le parole <<ai sensi della disciplina regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 10 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia)>>.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende coordinare le modifiche introdotte al Capo II della legge regionale 19/2009 con l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in capo all'Amministrazione regionale.

**PRESENTATO L'11/03/2024**

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024**

**ESITO DELL'ESAME: APPROVATO**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024**

**EMENDAMENTO 22 bis.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi  
Emendamento aggiuntivo

### Art. 25

*(Inserimento dell'articolo 63 septies nella legge regionale 5/2007)*

1.. Prima della lettera a) del comma 5 dell'articolo 63 septies, come introdotto dall'articolo 25, è inserita la seguente:

<<a ante) avvia il dibattito pubblico con la presentazione e la contestuale pubblicazione sul sito dell'amministrazione del progetto di variante. Il dibattito pubblico, organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento, consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati, e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni.>>

2. Al comma ii dell'articolo 63 septies, come introdotto dall'articolo 25, le parole <<, il quale si esprime nel termine di trenta giorni>> sono soppresse.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 18/03/2024  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024  
**ESITO DELL'ESAME:** NON APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd.** 19/03/2024

**EMENDAMENTO 25.0.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente Giunta regionale  
Emendamento modificativo

Art. 25

*(Inserimento dell'articolo 63 septies nella legge regionale 5/2007)*

Emendamento modificativo all'articolo 25

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 63 septies della legge regionale 5/2007, come inserito dall'articolo 25, è inserito il seguente:

<<10 bis. Nelle more del provvedimento di cui al comma 10, è comunque dovuto dal Comune l'invio all'Amministrazione regionale, in forma digitale, degli strati informativi modificati rispetto al Piano paesaggistico regionale, di eventuali nuovi strati e di quelli relativi all'azzoneamento di PRGC derivato dalla conformazione. Tali strati sono parte integrante della documentazione tecnica dello strumento urbanistico conformato.>>

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento: L'emendamento intende richiamare l'esigenza e l'obbligo della continuità nella trasmissione dei dati e degli strati informativi dei piani dai Comuni alla Regione, in funzione del necessario e progressivo aggiornamento del PPR e dell'azzoneamento urbanistico comunale, anche nella fattispecie procedurale di conformazione che non prevede la conferma di esecutività regionale.

**PRESENTATO** L'11/03/2024

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd.** 19/03/2024

**EMENDAMENTO 25.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi  
Emendamento aggiuntivo

Art. 26

*(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 19/2009)*

1. Dopo la lettera b) del comma i è inserita la seguente:

<<b bis) dopo il comma i è inserito il seguente:

<<1 bis. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a) e b), le amministrazioni competenti avviano il dibattito pubblico con la presentazione e la contestuale pubblicazione sul sito dell'amministrazione del progetto di variante. Il dibattito pubblico, organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento, consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati, e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni.>>

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 18/03/2024  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024  
**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd.** 19/03/2024

**EMENDAMENTO 26.0.1**



## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento modificativo

Art. 26

*(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 19/2009)*

Emendamento modificativo all'articolo 26

1. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2009, come modificato dall'articolo 26, comma 1, lettera g), le parole: << , previa deliberazione degli organi rappresentativi, il Comune o i Comuni interessati>> sono sostituite dalle seguenti: << il Comune o i Comuni interessati previa deliberazione degli organi rappresentativi nel caso in cui le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento: L'emendamento, privo di portata innovativa, intende meramente chiarire che nella conferenza di servizi, la preventiva deliberazione degli organi rappresentativi del Comune o Comuni partecipanti interviene nel caso in cui le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici; pertanto, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi produce effetto di variante agli strumenti urbanistici. A contrario, non è richiesto tale adempimento se l'opera risulti già conforme allo strumento urbanistico comunale.

**PRESENTATO L'11/03/2024**

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024**

**ESITO DELL'ESAME: APPROVATO**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024**

**EMENDAMENTO 26.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi

Subemendamento modificativo all'emendamento 26.2

1. All'emendamento 26.2 è apportata la seguente modifica:

A) Le parole <<dieci giorni>> sono sostituite dalle seguenti <<novanta giorni>>.

Nota: Si ritengono insufficienti dieci giorni di tempo per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, qualora le stesse abbiano chiesto una proroga, per esprimersi nella conferenza dei servizi, in quanto in mancanza di espressione del loro parere, si considera tale silenzio come assenso. Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 18/03/2024

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024

**ESITO DELL'ESAME:** NON APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd.** 19/03/2024

**EMENDAMENTO 26.1.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento modificativo

Emendamento modificativo all'articolo 26

1. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2009, come modificato dall'articolo 26, comma 1, lettera i), dopo le parole <<del soggetto proponente.>> sono inserite le seguenti: <<Tale termine è prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14 quinquies, comma 1, della legge 241/1990, una sola volta per non più di dieci giorni.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento: L'emendamento chiarisce, in allineamento a quanto previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 36/2023, la posizione delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini con particolare riferimento alla possibilità di derogare al termine ordinario di conclusione della conferenza di servizi.

**PRESENTATO** L'11/03/2024

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd.** 19/03/2024

**EMENDAMENTO 26.2**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente Giunta regionale  
Emendamento modificativo

Art. 27

*(Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 19/2009)*

Emendamento modificativo all'articolo 27

1. Il comma 3 dell'articolo 10 bis della legge regionale 19/2009, come introdotto dall'articolo 27, è sostituito dal seguente: <<Per l'approvazione dei progetti i soggetti titolari delle opere convocano una conferenza di servizi in forma semplificata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 36/2023, in conformità alla legge 241/1990 e trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 10, commi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7, 8 e 8 bis. In tali casi la conformità urbanistica di cui al comma 2 è accertata in sede di conferenza di servizi.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento, privo di portata innovativa, riscrive il comma per specificare e chiarire espressamente che la conferenza di servizi è convocata nelle forme e con le modalità previste dalla legge sul procedimento amministrativo. Nel procedimento di cui alla conferenza di servizi, anche l'accertamento di conformità urbanistica è accertato in tale sede.

**PRESENTATO** L'11/03/2024

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd.** 19/03/2024

**EMENDAMENTO 27.1**

## DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente Giunta regionale  
Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

<<Art. 28 bis  
(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

<<g bis) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino;>>;

b) al comma 1, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

<<m bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA), dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dall'articolo 3, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;>>;

c) al comma 1, dopo la lettera s) è inserita la seguente:

<<s bis) la realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW;>>.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento recepisce le modifiche introdotte all'articolo 6 del DPR 380/2001 (Testo unico dell'edilizia). In dettaglio, l'art. 33 quater introdotto con un emendamento al D.L. 115/2022 (c.d. "decreto aiuti bis") convertito dalla legge 21/9/2022, n. 142), ha previsto che tra gli interventi "liberalizzati" ovvero per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo rientrino anche gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA.

La modifica dell'articolo 6 del Testo unico dell'edilizia ha previsto, altresì, che anche le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, possano essere realizzate come attività di edilizia libera, ovvero senza bisogno di

**EMENDAMENTO 28 bis.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

alcuna comunicazione o autorizzazione edilizia, in virtù di quanto disposto dal decreto legge 39/2023 (cd. "decreto siccità").

Inoltre, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), si ricomprende tra gli interventi attuabili in attività edilizia libera anche quelli di realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW.

**PRESENTATO L'11/03/2024**

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024**

**ESITO DELL'ESAME: RITIRATA LETTERA b) APPROVATO**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024**

**EMENDAMENTO 28 bis.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale

Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 28 bis è inserito il seguente:

<<Art. 28 ter  
(Modifica all'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 8 dell'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009, dopo le parole: <<attività edilizia libera.>> sono aggiunte le seguenti: <<In ogni caso, entro il periodo di efficacia, l'interessato può comunicare al Comune la proroga del termine di ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a tre anni.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende introdurre, come avviene già per le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), la possibilità di comunicare la richiesta di proroga del titolo per la parte non ultimata dell'intervento. Tale richiesta deve avvenire entro la scadenza del titolo e sostituisce l'esecuzione di una nuova comunicazione.

**PRESENTATO L'11/03/2024**

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024**

**ESITO DELL'ESAME: APPROVATO**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024**

**EMENDAMENTO 28 ter.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente Giunta regionale

Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 28 ter è inserito il seguente:

<<Art. 28 quater  
(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 19/2009)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 19/2009, le parole <<e di restauro e risanamento conservativo>> sono soppresse.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende eliminare gli interventi di restauro e risanamento conservativo con aumento di unità immobiliari dagli interventi soggetti a permesso di costruire in quanto tale intervento rientrano già nelle fattispecie soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

**PRESENTATO L'11/03/2024**

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024**

**ESITO DELL'ESAME: APPROVATO**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024**

**EMENDAMENTO 28 quater.1**



## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale

Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 28 quater è inserito il seguente:

<<Art. 28 quinquies  
(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 23 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole: <<di ritiro>> sono inserite le seguenti: <<o di ricezione telematica>>;
- b) al comma 2 dopo le parole: <<di ritiro>> sono inserite le seguenti: <<o di ricezione telematica>>.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende chiarire che l'efficacia temporale del permesso di costruire decorre dalla data di ritiro del titolo abilitativo nonché dalla ricezione telematica dello stesso.

**PRESENTATO L'11/03/2024**

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024**

**ESITO DELL'ESAME: APPROVATO**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024**

**EMENDAMENTO 28 quinquies.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente Giunta regionale:

Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 28 quinquies è inserito il seguente:

<<Art. 28 sexies  
(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 19/2009, le parole: <<trenta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<sessanta giorni>>.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende allineare il termine previsto dall'articolo 27 della LR 19/2009 al termine previsto per gli adempimenti di collaudo statico di cui al DPR 380/2001 considerato che il collaudo statico è indispensabile per la formazione della documentazione necessaria per la segnalazione certificata di agibilità.

**PRESENTATO L'11/03/2024**

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024**

**ESITO DELL'ESAME: APPROVATO**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024**

**EMENDAMENTO 28 sexies.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente Giunta regionale

Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 28 sexies è inserito il seguente:

<<Art. 28 septies  
(Modifica all'articolo 35 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 19/2009, le parole: <<ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera a),>> sono sostituite dalle seguenti: <<per esigenze di arretramento del profilo di facciata nel rispetto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali in materia di allineamento degli edifici e fasce di rispetto del nastro stradale,>>.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende meramente allineare la normativa all'avvenuta abrogazione dell'articolo 38 della LR 19/2009 operata dall'articolo 113 della LR 6/2021.

**PRESENTATO L'11/03/2024**

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024**

**ESITO DELL'ESAME: APPROVATO**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024**

**EMENDAMENTO 28 septies.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento modificativo

Art. 29

*(Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 19/2009)*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 sono inserite le seguenti:

<<b bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Per le opere pubbliche realizzate dai Comuni, in forma singola o associata, nonché dai loro concessionari, le sanzioni sono applicate dal Comune. In tali casi trovano applicazione le sanzioni previste dal presente capo.>>;

b ter) al comma 4 le parole <<all'articolo 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli articoli 10, 10 bis e 11>>;>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento, privo di portata innovativa, a fini di chiarezza intende includere tra le opere soggette all'accertamento in sanatoria anche le opere pubbliche di altre Amministrazioni ed Enti pubblici nonché le opere pubbliche comunali di cui ai neo introdotti articoli 10 bis e 11. È specificato, altresì, che per le opere pubbliche realizzate dai Comuni, le sanzioni sono applicate dai Comuni stessi.

**PRESENTATO L'11/03/2024**

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024**

**ESITO DELL'ESAME: APPROVATO**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024**

**EMENDAMENTO 29.1**

## DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

<<Art. 33 bis

*(Variante di adeguamento al Piano di gestione del rischio di alluvioni)*

1. L'adeguamento al Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) consiste nel recepimento delle perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica, delle zone di attenzione e delle aree fluviali, nella mappatura del rischio sul territorio e nella modifica delle Norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici necessaria per rispettare le limitazioni previste dal PGRA stesso.

2. Al fine di adeguare lo strumento urbanistico comunale vigente, il Comune adotta e approva una variante di livello comunale ai sensi dell'articolo 63 sexies, comma 1, lettera h) della legge regionale 5/2007. La variante di adeguamento, qualora non comporti modifiche di destinazioni d'uso rispetto alle destinazioni vigenti, può essere resa esecutiva e vigente anche mediante un'unica deliberazione dell'organo competente. La compatibilità geologica è assicurata nelle forme di cui alla legge regionale 16/2009.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende disciplinare la procedura di adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano di gestione del rischio alluvioni. Al fine di adeguare lo strumento urbanistico al PGRA, il Comune predispone una variante di livello comunale che adotta e approva ai sensi dell'articolo 63 sexies, comma 1, lettera h) della legge regionale 5/2007. Con la variante di livello comunale, lo strumento urbanistico è posto in coerenza con il PGRA, perfezionandosi il procedimento di adeguamento come previsto dal Testo unico dell'Ambiente (d.lgs. 152/2006).

**PRESENTATO L'11/03/2024**

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024**

**ESITO DELL'ESAME: APPROVATO**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024**

**EMENDAMENTO 33 bis.1**

## DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 33 bis è inserito il seguente:

<<Art. 33 ter  
(Interventi in aree dichiarate di pericolosità e rischio idraulico o idrogeologico)

1. Nelle aree dichiarate di pericolosità e rischio idraulico o idrogeologico molto elevato (P3-R3 o R4), la perdita della capacità edificatoria dello strumento urbanistico vigente può essere compensata da parte del Comune mediante il trasferimento del diritto edificatorio in altra zona omogenea prevista dal PRGC.

2. Le condizioni e le modalità per l'eventuale previsione e attuazione di tale compensazione sono valutate e verificate dal Comune nell'ambito della formazione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante generale allo strumento urbanistico vigente, in conformazione al PGRA, ai sensi dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007, fatti salvi in ogni caso l'esigenza di risparmio di suolo e la coerenza nei riguardi dei fabbisogni e dei dimensionamenti insediativi.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

*Nota a commento:*

*L'emendamento disciplina la possibilità per il Comune di salvaguardare le potenzialità edificatorie delle aree soggette ad inedificabilità conseguente alla conformazione dello strumento urbanistico al Piano di gestione del rischio alluvioni. L'amministrazione comunale, in forza della potestà pianificatoria ad essa attribuita, può scegliere di compensare la perdita della capacità pianificatoria mediante il trasferimento del diritto in altra zona prevista dal PRGC. La scelta dell'amministrazione comunale di operare in tal senso dev'essere operata nella fase di conformazione del piano urbanistico comunale al PRGA.*

**PRESENTATO L'11/03/2024**

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024**

**ESITO DELL'ESAME: APPROVATO**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024**

**EMENDAMENTO 33 ter.1**

## DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale

Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 33 ter è inserito il seguente:

<<Art. 33 quater  
(Disposizione transitoria)

1. Ai procedimenti di conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano paesaggistico regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali è intervenuta la conclusione della Conferenza di servizi paesaggistica di cui all'articolo 14 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, si applica la disciplina previgente.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

L'emendamento intende specificare il regime di applicabilità dell'articolo 63 septies ai procedimenti di conformazione in corso. Considerato che l'introduzione nella LR 5/2007 dell'articolo 63 septies è finalizzata a conferire maggior snellezza all'iter di conformazione al PPR nei casi in cui l'attività conformativa si identifica unicamente nella conformazione paesaggistica delle previsioni urbanistiche vigenti di PRGC, l'emendamento vuole proporre la più ampia utilizzazione della nuova disciplina con riferimento ai procedimenti, rientranti tra quelli sopraccitati, per i quali non è intervenuta la conclusione della Conferenza di servizi paesaggistica di cui all'articolo 14 delle NTA del Piano paesaggistico regionale. I procedimenti, invece, per i quali è conclusa la Conferenza di servizi paesaggistica sono soggetti alla disciplina ad oggi vigente, a prescindere dall'introduzione del procedimento speciale di cui all'articolo 63 septies.

**PRESENTATO** L'11/03/2024

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd.** 19/03/2024

**EMENDAMENTO 33 quater.1**

## DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi  
Emendamento aggiuntivo

### Art. 34 (Contributi)

a) Al comma 1 le parole <<e la manutenzione>> sono soppresse.

b) Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per la manutenzione delle opere pubbliche di cui al comma 1i;

1. ter. Per le finalità di cui al comma i bis è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) -Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/NI-);

1 quater. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 ter si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/70007).>>.

Nota: Il presente emendamento si rende necessario in quanto l'articolo 330, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), corrisponde alle Regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari (compresi particolari tipi di insediamenti), incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale. Pertanto si ritiene corretto specificare che con i fondi statali si possano solo realizzare le opere pubbliche, mentre per la manutenzione provvede la Regione, destinando i contributi necessari ai Comuni.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

**PRESENTATO** L'11/03/2024

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd.** 19/03/2024

### **EMENDAMENTO 34.1**



## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi  
Emendamento aggiuntivo

### Art. 36 *(Individuazione dei Comuni beneficiari)*

a) Al comma 1 la parola <<forniti>> sono inserite le seguenti <<dai Comuni e>>.

Nota: Il comma i dell'articolo 36 del DDL 16 viene così modificato:

<<1 La Giunta regionale con propria deliberazione approva e aggiorna l'elenco dei Comuni di cui all'articolo 34, predisposto sulla base dei dati forniti dai Comuni e dai Comandi territoriali delle Forze armate operanti sul territorio regionale>>.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 18/03/2024  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024  
**ESITO DELL'ESAME:** NON APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd.** 19/03/2024

**EMENDAMENTO 36.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente Giunta regionale  
Emendamento modificativo

Art. 38  
(*Disposizioni transitorie*)

1. All'articolo 38 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, la lettera b) è soppressa;

b) al comma 5, le parole: <<o regionale.>> sono sostituite dalle seguenti: <<o regionale, mediante riparto pro quota delle risorse disponibili.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento: Il presente emendamento intende meglio precisare le disposizioni transitorie in materia di servitù militari, già concordate con i Comuni interessati.

**PRESENTATO** L'11/03/2024  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024  
**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd.** 19/03/2024

**EMENDAMENTO 38.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi  
Emendamento aggiuntivo

### Art. 39

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 12/2012)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 è aggiunta la seguente:

<<a bis) al comma 2 dopo le parole <<dell'articolo 2.>> sono aggiunte le seguenti <<Le amministrazioni competenti avviano il dibattito pubblico con la presentazione e la contestuale pubblicazione sul sito dell'amministrazione del Progetto di Piano Regolatore. Il dibattito pubblico, organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento, consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati, e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni>>.

2. Alla lettera b) del comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<Il piano regolatore è predisposto d'intesa con il Comune>> sono sostituite dalle seguenti

<<Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del piano, d'intesa con i Comuni>>.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 18/03/2024

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024

**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd.** 19/03/2024

## **EMENDAMENTO 39.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi  
Emendamento aggiuntivo

Art. 41

*(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 12/2012)*

1. Al comma 1 ter, introdotto dal comma 1 dell'articolo 41, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Le parole <<le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti <<regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale>>.

Nota: nella relazione di accompagnamento per la definizione delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 12/2012, si fa riferimento ad un apposito decreto del Presidente della Regione, mentre nell'articolato si prevede la sola deliberazione della Giunta Regionale. Trattandosi di fase attuativa regolamentare, si condivide con la relazione e pertanto si prevede che la stessa avvenga con l'approvazione di un decreto del Presidente e non con una delibera di Giunta.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 18/03/2024

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024

**ESITO DELL'ESAME:** NON APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd.** 19/03/2024

**EMENDAMENTO 41.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi  
Emendamento aggiuntivo

Art. 46  
*(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 16/2009)*

1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 3 (Competenze della Regione) della L.R. 16/2009, come sostituito dal comma i) dell'articolo 46 del DDL 16, è aggiunta la seguente:

< L) alla vigilanza sull'osservanza degli adempimenti, nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, previsti dalla Parte II, Capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, e allo svolgimento delle attività connesse.>>.>>.

Nota: con questo emendamento si conferiscono le funzioni di vigilanza nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica alla Regione, togliendole ai Comuni, già in difficoltà per la carenza di personale.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 18/03/2024  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024  
**ESITO DELL'ESAME:** NON APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd.** 19/03/2024

**EMENDAMENTO 46.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi  
Emendamento aggiuntivo

Art. 47

*(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 16/2009)*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 (Competenze dei Comuni) della L.R. 16/2009, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 47 del DDL 16, sono apportate le seguenti modifiche:

<<a) La lettera b) è soppressa>>.

Nota: con questo emendamento si tolgono le funzioni di vigilanza ai Comuni, assegnate con altro emendamento alla Regione.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 18/03/2024  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024  
**ESITO DELL'ESAME:** NON APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd.** 19/03/2024

**EMENDAMENTO 47.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi  
Emendamento aggiuntivo

Art. 49

*(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009)*

1. il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009, come modificato dall'articolo 49, è sostituito dal seguente:

<<6. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio devono esprimersi con parere motivato sulla domanda di autorizzazione e sul preavviso scritto, entro il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo.>>

Nota: Con questo emendamento si toglie la previsione del silenzio assenso nel Procedimento di autorizzazione, di attestazione di rispondenza e di deposito per la costruzione in zona sismica, con o senza titolo abilitativo edilizio urbanistico, nelle zone del territorio della Regione soggette all'obbligo della progettazione antisismica, opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero modifichi la destinazione d'uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili, in modo tale da farli rientrare nelle categorie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) della legge regionale 16/2009.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 18/03/2024  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024  
**ESITO DELL'ESAME:** NON APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd.** 19/03/2024

**EMENDAMENTO 49.1**

## DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento aggiuntivo

1. Dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

<<Art. 54 bis.  
(*Asseverazione della sicurezza statica*)

1. Per tutte le opere strutturali che all'epoca di realizzazione ricadevano in zona non dichiarata sismica e non erano assoggettate agli adempimenti previsti dal regio decreto 4 settembre 1927, n. 1981 (Nuove norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato), dal regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 (Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato), dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e relativa circolare 14 febbraio 1974, n. 11951 del Ministero dei lavori pubblici, nonché dal decreto 9 gennaio 1987 del Ministero dei lavori pubblici (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento), la sicurezza statica può essere asseverata da un professionista abilitato.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

Il presente emendamento tiene conto di una esigenza rappresentata dagli enti locali regionali e la modifica normativa discende da una pluralità di fattori quali:

- la maggior parte dell'edificato sul territorio regionale, così come nel resto del Paese, è datato;
- il territorio regionale ha subito negli anni una riclassificazione generale riguardo la zonizzazione sismica, passando da soli 20 comuni prima degli eventi sismici del 1976 ad un graduale ampliamento fino ad a coprire l'intero territorio regionale a partire dall'anno 2010 a seguito della DGR n. 845 del 06/05/2010;
- la normativa tecnica in materia di opere strutturali e i relativi adempimenti nel corso degli anni ha subito una progressiva evoluzione, tenuto conto degli sviluppi tecnico-scientifici in materia di costruzioni con particolare riguardo a quelli in zona sismica.

In ragione di quanto sopra, allo stato attuale, una significativa parte dell'edificato sul territorio regionale risulta, per epoca di realizzazione e tipologia costruttiva, risulta non essere stata assoggettata ad alcun adempimento di autorizzazione/deposito/attestazione in merito alla sicurezza statica, in quanto al tempo adempimenti non previsti.

Pertanto, nell'ambito dei procedimenti comunali di segnalazione certificata di agibilità, si intende prevedere la possibilità di redigere un'asseverazione da parte del professionista abilitato che attesti la condizione statica attuale di costruzioni che ricadevano all'epoca di realizzazione in zone non sismiche (oggi riclassificate sismiche) e per le quali non erano previsti i succitati adempimenti per le opere strutturali.

La norma dà peraltro veste giuridica ad una prassi che presso molte amministrazioni è già in essere e non rappresenta in tal senso un appesantimento burocratico.

Si precisa che l'emendamento ripropone una precedente analoga disposizione normativa di iniziativa

**EMENDAMENTO 54 bis.1**



## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

consiliare confluita nell'art. 39 della LR 10/2023, ma tale articolo era stato successivamente abrogato in quanto oggetto di rilievi da parte del MIT in ordine all'ambito di applicazione.

La presente formulazione tiene conto quindi anche dei rilievi ministeriali nel perseguimento della finalità di una maggior garanzia sulla qualità del costruito.

**PRESENTATO L'11/03/2024**

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024**

**ESITO DELL'ESAME: APPROVATO**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024**

**EMENDAMENTO 54 bis.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Capozzi

Subemendamento modificativo all'emendamento 57 bis.1

1. All'emendamento 57 bis.1 è apportata la seguente modifica:

A) Alla Lettera a) del comma 2 dopo le parole <<Amministrazione regionale>> sono aggiunte le seguenti <<, previo parere della commissione consiliare competente in materia di viabilità,>>.

Nota: si prevede che gli indirizzi forniti alla società regionale preposta alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità, siano forniti dall'amministrazione regionale sulla base del documento di indirizzo della progettazione previsto dal Codice dei contratti pubblici, previo parere della commissione consiliare competente in materia di viabilità.

presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 18/03/2024

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024

**ESITO DELL'ESAME:** NON APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd.** 19/03/2024

**EMENDAMENTO 57 bis.0.1**

## DDL 16

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento aggiuntivo

1. Dopo il Capo VIII è inserito il seguente:

<<Capo VIII bis  
Disposizioni in materia di viabilità

Art. 57 bis  
(Modifica all'articolo 63 della legge regionale 23/2007)

1. All'articolo 63 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: <<la progettazione,>> sono inserite le seguenti: <<a seguito degli indirizzi forniti dall'Amministrazione regionale sulla base del documento di indirizzo della progettazione di cui all'articolo 3 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici),>>;

b) al comma 1, in fine è aggiunto il seguente periodo: <<Per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie a rendere l'opera appaltabile, la società adotta come modalità ordinaria l'istituto della conferenza di servizi, chiedendone la convocazione alla vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture.>>.>>.

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. La società relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite la vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture, sullo stato di attuazione delle proprie opere di viabilità.>>.

Art. 57 ter  
(Modifica all'articolo 65 della legge regionale 23/2007)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 23/2007, dopo le parole: <<delegazione amministrativa>> sono inserite le seguenti: <<e sulla base del documento di indirizzo della progettazione di cui all'articolo 3 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 36/2023>>.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

Preso atto che:

ai sensi dell'art.4, comma 90, lett. a) della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) L'Amministrazione regionale è autorizzata a: a) progettare e/o realizzare,

**EMENDAMENTO 57 bis.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

completare e ammodernare opere di viabilità di interesse regionale mediante intervento diretto o mediante affidamento in delegazione amministrativa o nelle altre forme previste dalla vigente normativa”;

ai sensi dell’art. 63, comma 1 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità) la società FVG Strade ha per oggetto sociale esclusivo “la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità, in particolare sulla viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004”;

il presente emendamento ha lo scopo di esplicitare innanzitutto che la società FVG Strade, nella realizzazione di opere di viabilità pubblica delegate dalla Regione, nell’approvare in via autonoma la relativa progettazione, deve ottemperare agli indirizzi di progettazione forniti dall’Amministrazione delegante, alla luce della programmazione dei lavori.

La specifica che si propone con il presente emendamento vuole peraltro porsi nell’ottica dei nuovi strumenti introdotti dal codice appalti (d.lgs. 36/2023) per la programmazione dei lavori (art. 37), con particolare riguardo al documento di indirizzo alla progettazione (allegato I.7) che, ove previsto, deve essere redatto in coerenza con il quadro esigenziale e approvato prima dell’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Inoltre, in ottemperanza al principio codicistico del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023 per cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, massimizzando la semplificazione e la celerità dell’azione amministrativa - specie se funzionale alla realizzazione dell’opera pubblica - si ritiene di rafforzare, esplicitandolo in norma, l’utilizzo da parte della società dello strumento semplificatorio della conferenza di servizi, soprattutto nella delicata fase autorizzatoria, per favorire l’accelerazione delle procedure.

Infine, la previsione introdotta con l’aggiunta del comma 1 bis ha la finalità di garantire un monitoraggio annuale sullo stato di attuazione fisico, procedurale e finanziario delle opere di viabilità di competenza della società, anche con presa d’atto della Giunta regionale.

**PRESENTATO L’11/03/2024**

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 19/03/2024**

**ESITO DELL’ESAME: APPROVATO**

**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd. 19/03/2024**

**EMENDAMENTO 57 bis.1**

## **DDL 16**

<<Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio>>

Proponente: Giunta regionale  
Emendamento modificativo

Art. 60  
(*Entrata in vigore*)

1. Al comma 2 dell'articolo 60 le parole: <<ad esclusione dell'articolo 54>> sono sostituite dalle seguenti: <<ad esclusione degli articoli 54 e 54 bis>>.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Nota a commento:

La presente modifica permette di far entrare in vigore immediatamente l'articolo 54 bis sull'asseverazione statica, come introdotto da separato emendamento.

**PRESENTATO** L'11/03/2024  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 19/03/2024  
**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 28 dd.** 19/03/2024

**EMENDAMENTO 60.1**